

Roma, 15 maggio 2014

Ai Presidenti e Direttori Federazioni

Prot. n. 047/2014/D/gg

- ASSTRA  
- FEDERAMBIENTE  
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

**Oggetto:** Decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21 "Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE" (GU Serie Generale n. 58 dell'11-3-2014).

Si informa il Sistema delle Imprese associate che sulla GU, Serie Generale, n. 58 dell'11-3-2014 è stato pubblicato il decreto legislativo in oggetto. Esso, in attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, reca modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. "Codice del consumo").

In particolare, la novella riguarda gli artt. da 45 a 67, che ex art. 1, co. 1, vengono integralmente sostituiti. Altre modifiche previste dal co. 2 dell'articolo 1, concernono alcune disposizioni dello stesso provvedimento, ad eccezione di quella (di coordinamento normativo) di cui al co. 7, la quale abroga il comma 12-*quinquiesdecies* dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

E' bene sottolineare che in virtù di quanto stabilito dall'art. 2, co. 1, le modifiche recate dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, dell'art. 1 del decreto legislativo in commento entreranno in vigore a partire dal 13 giugno 2014 e si applicheranno ai contratti conclusi dopo tale data, espressione quest'ultima che, forse, andrebbe intesa più correttamente "da tale data in poi".

Sono, invece, vigenti dalla data del 26 marzo u.s. le sole disposizioni di cui ai co. 6 e 7 dell'art. 1 e quelle di cui all'art. 2.

## **Ambito di applicazione**

Vale, in primo luogo, la pena di rammentare che, nell'accezione dell'art. 3 del "Codice", le parti del rapporto di cui lo stesso disciplina molteplici aspetti sono il **professionista** definito come "la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività

imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata, (come evidenzia il 16° "considerando" della Direttiva n. 83/2011) ovvero un suo intermediario" e il **consumatore** (o utente), definito come la persona fisica "che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

Al riguardo, pare, tuttavia, opportuno evidenziare come il 17° "considerando" della direttiva 2011/83, affermi che "nel caso di contratti con duplice scopo, qualora il contratto sia concluso per fini che parzialmente rientrano nel quadro delle attività commerciali della persona e parzialmente ne restano al di fuori e lo scopo commerciale sia talmente limitato da non risultare predominante nel contesto generale del contratto, la persona in questione dovrebbe altresì essere considerata un consumatore".

Ciò premesso, l'art. 46, co. 1, come novellato, stabilisce che le disposizioni Capo I, Titolo III, Parte III del Codice del consumo si applicano "a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di **acqua, gas, elettricità** o **teleriscaldamento**, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale".

Va qui evidenziato che il novellato art. 45, alla lett. c) include fra i beni oggetto della direttiva anche **l'acqua, il gas e l'elettricità**, "quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata". Pertanto, salvo eccezioni (quali p.e. la vendita di acqua imbottigliata o, comunque in quantità definita, la vendita di gas in bombole, etc.), non è essa la fattispecie in virtù della quale le attività svolte dalle Imprese associate rientra tra quelle disciplinate dalla direttiva 2011/83 e, quindi, dal novellato Codice del consumo.

Ciò lo si evince per deduzione anche dal 19° "considerando" della direttiva, che si occupa della definizione del concetto di "contenuto digitale", laddove si dice che "analogamente ai contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricità, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di teleriscaldamento, i contratti per la fornitura di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale non dovrebbero essere considerati ai sensi della presente direttiva né un contratto di vendita né un contratto di servizi".

La distinzione in questione è solo apparentemente capziosa, in quanto influisce sul regime delle responsabilità del professionista, in particolare, per quanto concerne la consegna dei beni venduti (art. 61 del Codice) e il passaggio del rischio (art. 63 del Codice), come sarà più avanti accennato.

Tornando alle questioni generali, va evidenziato (art. 46, co. 2) che, in caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del Capo I e una disposizione di un atto dell'Unione europea, che disciplina settori specifici, quest'ultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.

Tuttavia, le disposizioni delle Sezioni dalla I alla IV del Capo I "non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali più favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni".

L'operatore, o meglio il professionista, può adottare (art. 66-quater, co. 2) appositi codici di condotta, secondo le modalità stabilite dall'art. 27-bis del Codice. E proprio il richiamo a tale disposizione induce a riportare in capo alle associazioni o alle organizzazioni imprenditoriali e professionali la facoltà di adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti e in capo a questi ultimi l'impegno a rispettare tali codici (con l'indicazione del soggetto responsabile o dell'organismo incaricato del controllo della loro applicazione).

## **Esclusioni**

Le disposizioni di cui alle Sezioni dalla I alla IV del Capo I **non si applicano**, per quanto si ritiene possa essere di interesse delle Imprese associate, ai contratti:

- stipulati con l'intervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge all'indipendenza e all'imparzialità, il quale deve garantire, fornendo un'informazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;
- di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi l'articolo 51 ("Requisiti formali per i contratti a distanza"), comma 2, e gli articoli 62 ("Tariffe per l'utilizzo di mezzi di pagamento") e 65 ("Pagamenti supplementari del Codice").

Inoltre, le disposizioni sopra citate **non si applicano** "ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare **non è superiore a 50 euro**".

L'esenzione in questione, ove la somma stabilita si ritenesse riferibile all'intera durata del rapporto, parrebbe difficilmente applicabile ai contratti di somministrazione (categoria cui appartengono i contratti di fornitura di acqua, gas, elettricità e teleriscaldamento), che sono tipicamente contratti di durata, per i quali la somma di 50 euro è facilmente raggiungibile, non essendo peraltro specificato dalla norma il lasso temporale nel quale l'importo in questione debba essere raggiunto.

E' noto al riguardo che, secondo l'art. 1559 cod. civ., "la somministrazione è il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose". Se a ciò si aggiunge che l'art. 1562, co. 2, stabilisce che "nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso", ne dovrebbe conseguire che il prezzo dovrebbe essere, per così dire, circoscritto alla somma pagata di volta in volta dal cliente beneficiario della fornitura.

La questione pare, comunque, meritevole di approfondimenti e degli eventuali opportuni chiarimenti da parte dei soggetti competenti.

Tuttavia, le disposizioni del Capo in commento si applicano "nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l'entità del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dall'importo dei singoli contratti, superi l'importo di 50 euro".

## **Forme di tutela dei consumatori**

Tutto ciò premesso, nel tentativo di contribuire ad una ricostruzione organica delle varie forme di tutela per i consumatori disciplinate dalla normativa novellata, si prendono ora in considerazione le disposizioni dell' art. 1 del d.lgs. n. 21/2014 (nuova Sez. IV "Disposizioni generali").

A questo proposito, conviene *in primis* evidenziare (ex art. 67, co. 1) che le disposizioni in questione, vale a dire quelle di cui al Capo I del Codice del consumo, di cui ci si occupa, non escludono né limitano i diritti che sono generalmente "attribuiti al consumatore da altre norme dell'ordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformità a norme comunitarie".

Con riferimento alle tutele specifiche, va detto che il co. 6 - disposizione in vigore dal 26 marzo 2014 - novella l'art. 27 del d.lgs. n. 206 del 2005, introducendo il co. 1-bis. Esso,

innovando dal punto di vista dell'attribuzione delle competenze, stabilisce che anche nei settori regolati "la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, **in via esclusiva**, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato". Ciò vale ancorché esistano disposizioni specifiche che, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, prevalgono su quelle generali dello stesso decreto legislativo.

La stessa Agcm esercita tale prerogativa in base ai poteri ad essa attribuiti dall'art. 27 (cui si rinvia), "acquisito il parere dell'Autorità di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta".

Secondo la stessa disposizione, "le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicativi e procedurali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze".

Con riferimento, invece, alle sole disposizioni di cui alle novellate Sezz. dalla I alla IV del Capo I, Titolo III, Parte III del d.lgs. n. 206/2005 ("Codice del consumo"), in virtù di quanto stabilito dal co. 2 dell'art. 66, all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che nelle materie citate svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, vengono attribuiti i compiti di:

- accertarne le violazioni, vuoi d'ufficio vuoi su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse;
- inibirne la continuazione;
- eliminarne gli effetti.

Anche qui, in materia di accertamento e sanzione delle violazioni, l'Autorità Garante (ex art. 66, co. 3) applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del Codice.

Inoltre, al fine di rafforzare il ventaglio di tutele a favore dei consumatori, il co. 1 dell'art. 66 stabilisce che, sempre con riferimento alle novellate norme di cui alle Sezz. dalla I alla IV, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27 (sopra richiamato), 139 ("Legittimazione ad agire"), 140 ("Procedura"), 140-bis ("Azione di classe"), 141 ("Composizione extragiudiziale delle controversie") e 144 ("Aggiornamenti") del Codice del consumo, cui si rinvia.

In ogni caso, ancora per l'art. 66, u. co., sono comunque fatte salve:

- (ovviamente) la giurisdizione del giudice ordinario, con la precisazione che (art. 66-bis) per le controversie civili la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato;
- la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV, presso gli organi costituiti dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

A ciò si aggiunga (ex art. 66-quater, co. 3) che, per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni novellate, è possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.

Infine, è fatta salva anche la possibilità di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dall'articolo 2, comma 2, del citato decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, cui molte tra le Imprese associate già accedono, in virtù di appositi protocolli sottoscritti con le Associazioni di rappresentanza degli interessi di consumatori e utenti.

## **Norme applicabili ai contratti**

Sono norme di carattere imperativo (art. 66-ter) e, pertanto, inderogabili, quelle di cui all'art. 66-ter, a mente delle quali:

- se il diritto applicabile al contratto è quello di uno Stato membro dell'Unione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni dalla I alla IV;
- eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni sopra richiamate non vincolano il consumatore.

Per quanto non previsto dalle Sezioni dalla I alla IV, si applicano (art. 66, co. 2) le disposizioni del codice civile in tema di validità, formazione o efficacia dei contratti.

Inoltre, (art. 66-quater, co. 1) "le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento" al Capo I, di cui ci si occupa.

Infine, ai contratti di cui alla sezione III del Capo I, più volte citato, si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18 ("Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione"), 19 ("Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori") e 20 ("Propaganda a fini commerciali") del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59".

## **Fornitura non richiesta**

Le disposizioni dell'art. 66-quinquies sono strettamente collegate a quelle della Parte II, Titolo III, Capo II del Codice, dedicato alle "pratiche commerciali scorrette" (art. 20 e ss.).

In particolare, viene introdotta per legge una sorta di clausola di esenzione dalla responsabilità per inadempimento a favore del consumatore, il quale viene in questo modo esonerato "dall'obbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, **acqua, gas, elettricità, teleriscaldamento** o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dall'articolo 20, comma 5, e dall'articolo 26, comma 1, lettera f)", del Codice del consumo.

Va altresì evidenziato che nelle fattispecie testé menzionate, l'assenza di una risposta da parte del consumatore in seguito ad una fornitura non richiesta non costituisce consenso.

A ciò si aggiunga che, "salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori".

Appare evidente come il regime che viene a delinarsi in materia segni, al di là del trasferimento della competenza in capo all'Agcm, come sopra precisato, una marcata divaricazione rispetto alla disciplina finora posta nei settori dell'energia elettrica e del gas dalla delibera dell'Aeegsi n. 153/2012/R/com ("Adozione di misure preventive e ripristinatorie nei casi di contratti ed attivazioni non richiesti di forniture di energia elettrica e/o di gas naturale"), di cui non si potrà non tenere conto a partire dall'entrata in vigore

delle nuove disposizioni del Codice del consumo, che prevalgono su quelle regolatorie non compatibili.

## **A. Contratto a distanza**

Secondo la definizione di cui all'art. 45, co. un., lett. g) del testo novellato del Codice del consumo è tale "qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso".

### **a) Informazioni precontrattuali**

L'art. 49, co. 1 (novellato), del Codice stabilisce che "prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore", in maniera chiara e comprensibile, un'ampia serie di informazioni, per le quali si rimanda al testo dell'articolo stesso, sottolineando in modo particolare, ai fini che successivamente saranno evidenziati, quelle previste dalla lettera h), relativamente al diritto di recesso.

Le informazioni suddette (co. 5) formano parte integrante del contratto a distanza e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.

Il co. 2 del citato art. 49 (novellato) stabilisce espressamente che gli obblighi di informazione precontrattuali" si applicano anche ai contratti per la fornitura di **acqua, gas o elettricità**, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di **teleriscaldamento** o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale".

Va, in ogni caso, evidenziato che agli obblighi di informazione di cui ci si occupa si aggiungono (co. 8) quelli di analogo natura contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", la cd. direttiva Bolkestein) e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni ("Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico"), e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformità a tali disposizioni.

Si noti, tuttavia, che, fatto salvo quanto testé indicato, in caso di conflitto tra una disposizione dei citati decreti legislativi n. 59/2010 e n. 70/2003, sul contenuto e le modalità di rilascio delle informazioni e una disposizione della Sezione II (artt. 49 – 59), prevale quest'ultima.

### **b) Requisiti formali**

Rinviamo anche in questo caso, per gli aspetti di significativo dettaglio, al testo normativo, preme qui evidenziare che l'art. 51, co. 1 (novellato) stabilisce che "il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui all'articolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui



dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili”.

Per la loro specificità, unitamente alle altre disposizioni dell'articolo, vanno evidenziate quelle di cui al co. 8, secondo le quali: “se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di **acqua, gas o elettricità**, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di **teleriscaldamento** inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita”.

**c) Onere della prova**

Il co. 10 del novellato art. 49 stabilisce che l'onere della prova relativo all'adempimento degli obblighi di informazione di cui sopra incombe sul professionista.

**B. Contratto negoziato fuori dei locali commerciali**

Secondo la definizione di cui all'art. 45, co. un., lett. h) del testo novellato del Codice del consumo è tale qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore che rientri in (almeno) una delle fattispecie previste dai numeri da 1) a 4) della stessa lettera, al cui testo si rinvia.

**a) Informazioni precontrattuali**

Anche per questa tipologia di contratti vale *in toto* quanto riportato alla lettera A.a) che precede.

**b) Requisiti formali**

Rinviando come in precedenza, per gli aspetti di significativo dettaglio, al testo normativo, preme qui evidenziare che l'art. 50, co. 1 (novellato) del Codice stabilisce che il professionista debba fornire al consumatore le informazioni precontrattuali (di cui sopra) su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.

Per la loro specificità, unitamente alle altre disposizioni dell'articolo, vanno evidenziate quelle di cui al co. 3, secondo le quali: “se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di **acqua, gas o elettricità**, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di **teleriscaldamento** inizi durante il periodo di recesso previsto all'articolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta su un supporto durevole”.

**c) Onere della prova**

Anche per questa tipologia di contratti vale quanto riportato alla lettera A.c).

## Diritto di recesso e suo esercizio

### **a) Profili generali**

Le novellate disposizioni degli artt. dal 52 al 59, che dettano la disciplina del diritto di recesso per i contratti di cui alle lettere A. e B., di cui sopra, rappresentano una *lex specialis* rispetto a quelle analoghe contenute nel codice civile.

In particolare, l'art. 52, co. 1, novellato stabilisce che, fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 59, il consumatore dispone di un periodo di **quattordici giorni** per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli (supplementari) previsti all'articolo 56, comma 2 (qualora il consumatore abbia scelto espressamente una modalità di consegna diversa da quella meno costosa offerta dal professionista), e da quelli di cui all'articolo 57.

A tale riguardo, qui preme evidenziare che il consumatore (art. 57, co. 2) sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purché il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo è a carico di esso. Allo stesso modo, limitando il perimetro alla sfera degli interessi precipui delle Imprese associate, il consumatore non sostiene alcun costo (art. 57, co. 4) per:

a) la prestazione di servizi o la fornitura di **acqua, gas o elettricità**, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, o di **teleriscaldamento**, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:

1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformità all'articolo 49, comma 1, lettere h) ed l);

oppure

2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformità all'articolo 50, comma 3, e dell'articolo 51, comma 8.

### **b) Termini e modalità**

Il co. 2 dell'art. 52 (cui si rinvia) stabilisce il termine *a quo* per l'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Questo, nel caso di contratti per la fornitura di **acqua, gas o elettricità**, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di **teleriscaldamento** (o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale), decorre dal giorno della conclusione del contratto.

Tuttavia, l'art. 53, co. 1, stabilisce che il periodo di recesso termina **dodici mesi** dopo la fine del periodo di recesso iniziale, se, in violazione dell'obbligo, il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso. Se, invece, il professionista (co. 2) fornisce al consumatore le suddette informazioni entro dodici mesi dalla data di decorrenza del termine *a quo*, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.

Quanto alle modalità (art. 54), il consumatore, prima della scadenza del periodo stabilito, **informa** il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto:

a) utilizzando il modulo tipo di recesso di cui all'allegato I, parte B del Codice; oppure

b) presentando una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.



Il diritto di recesso si considera esercitato nei termini (co. 2), se la comunicazione relativa è inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo stabilito come sopra illustrato.

Il professionista, oltre alle possibilità ordinarie, di cui sopra, può offrire al consumatore (co. 3) l'opzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul proprio sito web. In tali casi, il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.

L'**onere della prova** relativa all'esercizio del diritto di recesso incombe sul consumatore.

### **c) Effetti del recesso fra le parti e loro obblighi**

Per quanto che concerne ai contratti di cui alle lettere A. B., unitamente ai loro eventuali contratti accessori (art. 58), l'esercizio del diritto di recesso (art. 55) pone termine agli obblighi delle parti e, in particolare di:

- a) eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
- b) concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui un'offerta sia stata fatta dal consumatore.

Mentre per la regolazione dei rapporti, salvo quanto anticipato, si ritiene più opportuno rinviare al testo degli artt. 56 e 57 del Codice, qui, per la possibile ricorrenza nei rapporti posti in essere dalle Imprese associate delle fattispecie ivi disciplinate, pare più opportuno richiamare l'art. 59, il quale regola le **eccezioni al diritto di recesso**.

Esso stabilisce, infatti, che il diritto di recesso per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali **è escluso**, tra l'altro, relativamente ai contratti di servizi (lett. a) - da intendersi, secondo l'ordinamento nazionale, come contratti di somministrazione o fornitura, ma nell'accezione comunitaria si veda la definizione di cui all'art. 45, lett. f) - dopo la completa prestazione del servizio se l'esecuzione è iniziata con l'accordo espresso del consumatore e con l'accettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista.

Oltre ad essa, le ipotesi di possibile interesse che pare non superfluo segnalare sono quelle di cui all'art. 59, lett. h) e m).

### **Altri diritti del consumatore**

In ragione di quanto riferito nella parte iniziale della presente nota, l'art. 60 individua una netta linea di demarcazione tra le norme della Sezione III applicabili ai contratti per la fornitura di **acqua, gas o elettricità**, quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantità determinata, di **teleriscaldamento** (o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale) da quelle applicabili agli altri contratti (nei quali la prestazione del professionista consiste nella cessione di un bene). A questi ultimi si applicano solamente gli articoli 61 ("Consegna") e 63 ("Passaggio del rischio"), cui si rinvia. Ai primi, invece, si applicano esclusivamente gli articoli 62, 64 e 65.

Al riguardo, si ritiene opportuno evidenziare, su tutti, alcuni divieti o comportamenti doverosi dei "professionisti", i quali non possono imporre ai consumatori:

- a) spese che superino quelle da essi stessi sostenute per l'uso di determinati strumenti di pagamento, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dai professionisti (art. 62, co. 1);


- b) maggiorazioni della tariffa telefonica di base, quando il consumatore può contattare il professionista in merito al contratto concluso solamente utilizzando una linea telefonica (art. 64);
- c) pagamenti supplementari (oltre alla remunerazione concordata per l'obbligo contrattuale principale), senza che, prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dall'offerta, abbiano chiesto ad esso il consenso espresso (art. 65).

In quest'ultimo caso, va evidenziato che, se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l'ha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.

Non avendo la presente comunicazione la pretesa di essere altro che un'agevolazione alla lettura di un provvedimento che per la sua articolazione e complessità è meritevole di ben maggiori approfondimenti, anche alla luce delle problematiche che l'applicazione delle nuove disposizioni finirà per evidenziare, si rimane a disposizione, unitamente alle Federazioni competenti per settore, per ogni eventuale richiesta di approfondimento.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione  
Avv. Guido Del Mese



GS